



SENTENZA N.546/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Nella persona del Giudice monocratico delle pensioni Alessandra Molina, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **71456** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso del Sig. (omissis) (C.F.: (omissis)) elettivamente domiciliato in Napoli, Via Luca Giordano, n. 82, presso lo studio dell'Avv. Carlo Grasso (C.F.: GRSCRL63A17F839U), che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso, e che dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni a mezzo fax al n. 0815514526 o a mezzo PEC: carlograsso@avvocatinapoli.legalmail.it;

contro

Ministero della difesa, in persona del direttore generale *pro tempore* ed elettivamente domiciliato in Roma, Viale dell'Esercito, n. 186, pec: previmil@postacert.difesa.it;

per

l'accertamento del diritto al trattamento pensionistico privilegiato di ottava categoria, Tabella A.

Visto il decreto del Presidente della Sezione giurisdizionale, del 18.04.2023, di riassegnazione del presente giudizio pensionistico;
visto l'atto introduttivo del giudizio;

visti gli altri atti e documenti di causa;

Chiamata la causa alla pubblica udienza del 23.10.2024, celebrata con l'assistenza del Segretario, dott. ssa Piera Pagnano

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe, il Sig. (omissis) esponeva che, con decreto ministeriale n. 92 del 18.04.2013, aveva ottenuto il riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria di ottava categoria, Tabella A rinnovabile, per il periodo 1.10.2010 – 30.09.2013 per "*esiti di frattura v metatarso piede destro con segni di degenerazione artrosica diffusa e calcificazioni inserzionali con conseguenti limitazioni della funzionalità articolare*".

Alla visita di scadenza, effettuata il 25.05.2014, la C.M.O. di Roma giudicava il quadro patologico non più meritevole di trattamento pensionistico e proponeva un indennizzo *una tantum* di una annualità Tabella B.

Il Ministero della difesa, in conformità al giudizio della C.M.O., emanava il decreto ministeriale n. 33, del 23.05.2018, con il quale concedeva l'indennizzo *una tantum* di Tabella B di una annualità.

1. Il Sig. (omissis) ricorreva quindi avverso il decreto ministeriale n. 33 del 2018, reputandolo errato e basato su un giudizio medico legale non completo e quindi lesivo dei suoi diritti.

Ciò poiché il quadro patologico sofferto ed esaminato dalla C.M.O. non avrebbe avuto miglioramenti sensibili, come da certificazioni sottoposte in visione, palesandosi quindi un quadro patologico cronicizzato e meritevole di essere ascritto a categoria continuativa di

pensione, trattandosi di infermità non più reversibile.

Eccepiva quindi l'incoerenza del giudizio medico espresso dalla C.M.O. a fronte della documentazione prodotta, e ritenendo che la Commissione avesse sottostimato il complesso patologico di cui sarebbe portatore il ricorrente.

Chiedeva quindi di annullare il decreto ministeriale impugnato e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la pensione privilegiata tabellare ordinaria di ottava categoria

In considerazione della natura tecnica dell'oggetto del contendere e dell'assenza di giudizi medici non provenienti da strutture dell'Amministrazione convenuta, chiedeva inoltre disporsi, in ulteriore subordine, CTU medico-legale.

2. Con memoria del 21.10.2022 si costituiva in giudizio il Ministero della difesa, che concludeva nel senso della correttezza e della piena conformità a legge del provvedimento impugnato, che recepiva le valutazioni tecniche formulate da organi medico-legali, caratterizzati da un elevato livello di competenza e professionalità.

3. Con note depositate in vista dell'udienza del 03.11.2022, il ricorrente ribadiva l'eccezione di inattendibilità del giudizio di non rinnovo dell'assegno pensionistico. Insisteva quindi per l'accoglimento del richiamato ricorso.

4. All'udienza del 03.11.2022, il G.M., considerato che la documentazione in atti non consentiva di dirimere la questione controversa, involgente anche profili medico-legali, riteneva necessario acquisire motivato parere dell'Unità operativa medicina

legale Asl Napoli 1 Centro con particolare riguardo ai seguenti quesiti:

“- esatta diagnosi dell’infermità sofferta dal ricorrente alla data del 30.09.2013; - se tale patologia possa ritenersi derivante da causa di servizio e se sia meritevole di trattamento di pensione privilegiata vitalizia; - in caso di riscontro positivo, a quale categoria sia ascrivibile la predetta infermità e da quale data”.

5. Con note d’udienza del 26.06.2024, il ricorrente ricordava che con ordinanza n. 274/2022 della Sezione si era disposta l’acquisizione di consulenza medico legale ad opera dell’ASL Napoli 1 Centro e che era stato sottoposto a visita medica in data 3.10.2023.

Non essendo pervenuto il parere da parte dell’Organo tecnico interpellato, insisteva in via principale per l’accoglimento del ricorso, alla luce della realtà documentale emergente dagli atti di causa, così come già precisato nelle precedenti note depositate in occasione dell’udienza del 3.11.2022. In via subordinata, chiedeva di disporre i provvedimenti ritenuti idonei e rinviare il giudizio.

6. All’udienza del 17.07.2024, il G.M., con ordinanza a verbale ai sensi dell’art. 40, comma 1, c.g.c., sentite le parti sul punto, assegnava un nuovo termine all’Unità operativa medicina legale Asl Napoli 1 Centro per il deposito del parere e rinviava il giudizio all’udienza del 23.10.2024.

7. In data 13.09.2024 veniva depositato il parere medico-legale dell’ASL Napoli 1 Centro, che rispondeva ai quesiti posti nell’ordinanza n. 274/2022.

Il parere valutava come non classificabile la patologia, pure

dipendente da causa di servizio, di cui era affetto il Sig. (omissis) alla data del 30.09.2013, e cioè *“esiti non invalidanti di frattura base V metatarso piede destro”*.

8. Con memoria del 3.10.2024, parte ricorrente eccepiva l’inattendibilità e incompletezza del parere reso dall’ASL Napoli 1 Centro.

Eccepiva che l’ASL non richiama quale fosse la documentazione effettivamente esaminata, non mostrava conoscenza del lungo *iter* già svolto e che aveva portato alla emanazione di tre distinti provvedimenti, errando altresì nell’individuazione del periodo di valutazione del complesso patologico.

Rilevava ancora parte ricorrente l’inattendibilità del parere nella parte in cui il giudizio di non classificabilità alla data del 30.09.2013 da parte dell’ASL contrastava con il riconoscimento già ottenuto da parte dell’Amministrazione, a tale data, di una ulteriore annualità di tabella B.

Richiamava altresì la documentazione medica prodotta in giudizio ed esibita in sede di visita che dimostrerebbe la sussistenza di un quadro patologico invalidante di particolare gravità (alterazione morfostrutturale) collegato all’originario evento traumatico anche successivamente alla data del 30.09.2013.

Insisteva per l’accoglimento del ricorso con concessione del trattamento pensionistico di ottava categoria, Tabella A, o in subordine per nuova CTU ad opera di diverso consulente.

9. All’udienza del 23.10.2024, sono presenti l’Avv. Carlo Grasso, per parte ricorrente, e il Dott. Giuseppe Sarno per il Ministero della difesa.

L'Avv. Grasso, riportandosi agli atti di causa, contesta la perizia medico legale depositata dall'ASL NA 1, poiché carente di un motivato parere. Chiede l'accoglimento del ricorso e in via subordinata un supplemento istruttorio con rinnovazione della CTU.

Il Dott. Sarno concorda con il parere depositato dal CTU e chiede che la causa passi in decisione.

La causa viene trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di annullamento del decreto n. 33 del 23.05.2018 del Ministero della difesa, concessivo di una indennità *una tantum* pari a una annualità di pensione privilegiata di ottava categoria, Tabella A, con contestuale richiesta di concessione della pensione privilegiata ordinaria di ottava categoria, Tabella A.

2. Viene in primo luogo in considerazione la richiesta di rinnovazione della CTU formulata dalla difesa di parte ricorrente. Si ritiene al riguardo che il compendio probatorio già offerto, la produzione documentale e il parere reso dall'organo peritale siano del tutto completi ed esaurienti ai fini del decidere, di talché non vi è ragione di aderire alla predetta richiesta.

3. Venendo al merito, ritiene questo giudice che il ricorso sia infondato per le ragioni di seguito esposte.

Ai sensi dell'art. 67, comma 1, del D.P.R. n. 1092/73, il militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della Tabella A annessa alla legge n. 313/1968 (tabella poi confluita nel D.P.R. n. 915/1978 e modificata dal D.P.R. n.

834/1981) ha diritto alla pensione privilegiata se la menomazione non sia suscettibile con il tempo di miglioramento (Corte conti, sez. giur. Campania, sent. n. 8/2024; id., sent. n. 545/2023). La norma è applicabile anche ai militari in servizio di leva (Corte conti, sez. giur. Campania, sent. n. 8/2024; id., sent. n. 1839/2010; Corte conti, sez. giur. Sicilia, sent. n. 1979 e n. 2002 del 2010; Corte conti, sez. giur. Lazio, n. 1384 del 2010).

Il ricorrente ha affermato l'errata valutazione del giudizio di non concessione della pensione privilegiata ordinaria di ottava categoria in quanto incoerente con la realtà documentale sanitaria da egli depositata dalla quale sarebbe emersa la persistenza del complesso patologico che lo affligge e che giustifica il beneficio pensionistico.

3. La controversia nel merito involge quindi una questione di natura medico-legale, che questo giudice ha ritenuto necessario approfondire richiedendo un motivato parere all'ASL Napoli 1 Centro.

Il parere è stato reso il 13.09.2024 e, in risposta ai quesiti posti nell'ordinanza n. 274/2022, ha affermato che : *"1) l'esatta diagnosi della infermità sofferta dal ricorrente alla data del 30/09/2013 è: esiti non invalidanti di frattura base V metatarso piede destro. 2) tale patologia è sì dipendente da causa di servizio tenuto conto delle circostanze di tempo e luogo nelle quali ebbe a verificarsi. 3) non risulta meritevole di trattamento di pensione privilegiata vitalizia, in quanto non ascrivibile ad alcuna tabella (non classificabile)".*

Tale giudizio è stato contestato da parte ricorrente sia in sede di operazioni peritali, con riferimento alla bozza di parere, sia con la

memoria presentata in vista della presente udienza.

Al riguardo, il parere evidenzia come l'esame dell'organo peritale ha preso le mosse dall'esame obiettivo effettuato alla visita del giorno 3.10.2023, data in cui l'espressione clinica della lesione del Sig(omissis) era *"tanto modesta"* da non poter essere classificata.

"La stessa infermità, precedentemente classificata nella Tab. B, risulta stabilizzata nella data indicata nei richiamati verbali, ma una patologia, sia pure giudicata stabilizzata, non è di per sé imm modificabile.

In altre parole, avuto riguardo del tempo trascorso dal 1990 all'ottobre del 2023, si è venuto a determinare un adattamento con compensazione del deficit già riscontrato presso gli enti militari che ha ridotto l'espressività degli esiti".

4. Nel caso di specie, il parere reso dall'ASL Napoli 1 Centro ha preso in esame tutta la documentazione acclusa al fascicolo ed appare completo ed esaustivo. Il parere è stato espresso dopo aver esaminato la documentazione agli atti e con la partecipazione alle operazioni peritali della parte ricorrente.

Le argomentazioni medico legali su cui si fondano le conclusioni cui è pervenuto l'Organo di consulenza appaiono coerenti con la documentazione medica al fascicolo, fondate sull'analisi dei riscontri documentali e l'esito cui pervengono è pienamente idoneo a fondare la decisione di rigetto della domanda attorea.

Né colgono nel segno le obiezioni, pure sollevate da parte ricorrente, in merito all'inattendibilità del parere medico-legale nella parte in cui ha giudicato non ascrivibile l'infermità accertata a carico del Sig. (omissis) alla data del 30.09.2013, a fronte del riconoscimento già

ottenuto da parte dell'Amministrazione, a tale data, di una ulteriore annualità di tabella B.

Il parere si basa infatti, oltre che sui riscontri documentali, sull'esame obiettivo da cui è risultato quanto segue: *“assenza di evidenti salienze ossee rispetto al controlaterale. Non limitazioni alla flessione estensione e alla inclinazione mediale e laterale. Riferisce dolenzia non evocata alla digitopressione. Deambulazione possibile sulle punte e sui talloni.”*

A fronte del quadro emerso in seguito all'esame obiettivo, le conclusioni della non ascrivibilità ad alcuna tabella appaiono del tutto coerenti, né sussiste agli atti documentazione medica che possa far ritenere il contrario.

5. Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, si ritiene quindi che, per le infermità lamentate dal Sig. (omissis) non sussistano le condizioni, previste dal D.P.R. n. 1092/1973, che legittimano l'attribuzione del trattamento pensionistico privilegiato.

Il ricorso è quindi rigettato.

6. In ragione della natura della controversia, connotata da complessità, comprovata dagli approfondimenti istruttori richiesti, si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Così deciso in Napoli, all'esito dell'udienza del 23.10.2024.

	Sezione giurisdizionale Campania – giudizio R.G. n. 71456	
	Il Giudice	
	Alessandra Molina	
	(f.to digitalmente)	
	Depositata in Segreteria il 07.11.2024	
	Il Direttore della Segreteria	
	Maurizio Lanzilli	
	DECRETO	
	Il Giudice monocratico, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art.	
	52 del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196, dispone che, a cura della	
	Segreteria, venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 del suddetto	
	art. 52 nei confronti del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi	
	causa.	
	Il Giudice monocratico	
	Alessandra Molina	
	Firma digitale	
	In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell’art. 52 del	
	decreto legislativo 30.06.2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno	
	essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del	
	ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.	
	Il Direttore della Segreteria	
	Maurizio Lanzilli	
	Depositata in Segreteria il giorno	
	07.11.2024	
	10	

Sezione giurisdizionale Campania – giudizio R.G. n. 71456

(f.to digitalmente)